

N. ____ / ____ REG.PROV.PRES.
N. 01110/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1110 del 2026, proposto da Earth Odv, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Mazzacuva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Enalcaccia, Federcaccia, non costituiti in giudizio;

Associazione Nazionale Libera Caccia, Annu Migratoristi, Arci Caccia Calabria, Italcaccia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Morcavallo, che si dichiara antistatario, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Biagio Di Vece, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della delibera della giunta Regione Calabria n. 433 del 21 luglio 2026 e pubblicata in data 6\8\26 al n. 162, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove autorizza la caccia in preapertura al colombaccio per i giorni 2, 5, 6, 10,12 e 13 settembre 2026.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di Costituzione in giudizio di Federazione Italiana della Caccia Calabria, Associazione Nazionale Libera Caccia, Annu Migratoristi, Arci Caccia Calabria, Italcaccia e Regione Calabria;

Visto il decreto monocratico ex art. 56 c.p.a. n. 438/2026 del 13 agosto 2026;

Visti i decreti presidenziali n. 143/2026 e 144/2026 del 20 agosto 2026;

Viste le istanze di revoca del suddetto decreto n. 438/2026 presentate da Federazione Italiana della Caccia Calabria, Associazione Nazionale Libera Caccia, Annu Migratoristi, Arci Caccia Calabria, Italcaccia;

Considerato che parte ricorrente, in data 28 agosto 2026, ha depositato in atti una dichiarazione di rinuncia alla tutela cautelare;

Considerato che le su indicate parti resistenti hanno depositato in pari data un'istanza di revoca del suddetto decreto cautelare monocratico di accoglimento, che sospendeva interinalmente per il solo giorno del 2 settembre 2026, in cui si sarebbe tenuta la camera di consiglio, l'esecuzione del provvedimento impugnato;

Considerato che la rinuncia alla tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. dà luogo a una circostanza di fatto sopravvenuta, di carattere sostanziale ai fini dell'applicazione dell'art. 56 c.p.a. che è meramente propedeutico all'applicazione del suddetto art. 55 e a esso funzionalmente collegato;

Considerato che, per le caratteristiche dello svolgimento dell'attività venatoria, che si esplica generalmente anche di primo mattino, sussistono i motivi per provvedere alla revoca del decreto cautelare monocratico n. 438/2026;

P.Q.M.

Revoca per le ragioni di cui in motivazione il decreto cautelare monocratico n. 438/2026 del 13 agosto 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso “da remoto” il giorno 31 agosto 2026.

Il Presidente

Ivo Correale

IL SEGRETARIO